



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 03/07/2018

Esame del ricorso n. 0854738/2017 del 05/07/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 03/07/2018

FATTO

La parte ricorrente ha affermato che: in data 04/05/2005 ed in seguito in data 10/08/2009 stipulava due contratti di prestito personale con l'intermediario resistente, il primo (n. xxxx288) estinto anticipatamente, il secondo (n. xxxx555) tuttora in corso di ammortamento; all'esito di alcune di verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a due polizze collettive contestualmente stipulate in entrambi i contratti; a seguito di specifica richiesta inoltrata all'intermediario, quest'ultimo ha consegnato documentazione inconferente, in quanto le condizioni di assicurazione da questi consegnate si riferiscono ad un'annualità/edizione successiva a quella di stipula del contratto; il costo relativo alle polizze doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date; a dimostrazione di ciò, ha rappresentato che, in relazione ad entrambi i contratti: non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; il beneficiario delle prestazioni è l'intermediario medesimo; l'indennizzo è parametrato al debito residuo; pertanto, in relazione al contratto n. xxxx288 il TAEG contrattuale è pari al 7,25% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari all'8,97%; in relazione al contratto n. xxxx555, il TAEG



contrattuale è pari al 6,44% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari all'8,047%; alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB; il contratto n. xxxx288 è stato estinto anticipatamente in data 09/2009, dopo il pagamento di 52 rate, tramite la stipula del successivo contratto n. xxxx555, e pertanto tra i due negozi sussiste un collegamento negoziale idoneo a radicare la competenza dell'ABF anche sul contratto concluso in data antecedente al 01/01/2009.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

Sul punto si rappresenta per completezza che, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha sostenuto che: le polizze assicurative abbinata ai contratti hanno natura facoltativa e pertanto non devono essere indicate nel TAEG; la ricorrente aveva la possibilità di accedere al credito alle stesse condizioni anche senza sottoscrivere le coperture assicurative; in merito al rimborso degli oneri in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto n. xxxx288, le condizioni generali di contratto prevedevano una richiesta espressa in tale senso, mai formulata dalla ricorrente, e pertanto la copertura assicurativa è rimasta attiva fino alla scadenza originariamente prevista.

La parte ricorrente chiede l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, con conseguente:

In relazione al primo contratto: in via principale: restituzione della somma di € 3.227,73 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi; in via subordinata: restituzione della somma di € 508,78 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi a partire dal 01/01/2009;

In relazione al secondo contratto: restituzione della somma di € 5.498,13 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi; corresponsione di ulteriori € 2.168,39 a mitigazione degli interessi futuri.

Ha chiesto inoltre la restituzione degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. xxxx288, quantificati in € 795,84. Si evidenzia che tale domanda non è stata proposta in via subordinata rispetto a quella di applicazione del tasso sostitutivo.

Ha chiesto infine la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00 con distrazione a favore del procuratore.

L'intermediario resistente non ha formulato controdeduzioni.

Il Collegio, nella riunione del 30/01/2018 ha sospeso il ricorso e ha richiesto "all'intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/6/2017".

L'intermediario ha fatto pervenire le proprie integrazioni con nota del 09/05/2018.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che parte ricorrente richiede l'accertamento dell'erronea indicazione del TAEG in relazione a due contratti di finanziamento (xxxx288 e xxxx555); tuttavia il primo contratto n. xxxxx228 è stato stipulato in data antecedente all'1/1/2009 e, pertanto, non rientra nella competenza temporale di questo Arbitro.

La controversia va risolta muovendo dalle decisioni nn.10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto: "Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per



ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: d) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; e) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; e) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie, la polizza viene effettivamente qualificata come “facoltativa”; il contratto di finanziamento contiene la dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa, e, dunque, l'adesione è stata certamente contestuale alla stipula del contratto di finanziamento; dal fascicolo informativo prodotto dalle parti è possibile riscontrare che la durata della copertura e l'ammontare del premio sono collegati al finanziamento erogato; che il beneficiario è l'intermediario finanziatore (e per l'eccedenza l'aderente o i suoi aventi causa); che l'assicurato può recedere entro trenta giorni dalla decorrenza.

A supporto dell'asserita facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa, l'intermediario ha prodotto copie di altri tre contratti di finanziamento stipulati nello stesso periodo con diversi clienti; il Collegio ritiene che, nel caso di specie, tali documenti non consentano di vincere il significato probatorio delle presunzioni connesse al nesso tra la polizza e il contratto di finanziamento, in conformità all'orientamento del Collegio di coordinamento sopra descritto.

Tenuto conto, infine, che il finanziamento è ancora in corso e che il Collegio di Coordinamento – con decisione del 16/05/2018 n. 12832 – ha ritenuto che “nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo. Con riferimento a tale ipotesi il comma 7 dell'art. 125–bis del Tub prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo”, il Collegio delibera secondo il dispositivo che segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la parziale inammissibilità del ricorso e, in parziale accoglimento della parte residua, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1